

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 23 maggio 2011, n. 12.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E PER LE ATTIVITÀ DI SERVIZI IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA SERVIZI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Definizioni

CAPO II

SPORTELLO UNICO

Art. 3 Funzioni dello sportello unico ed ambito di applicazione
Art. 4 Titolarità delle funzioni e gestione dello sportello unico
Art. 5 Organizzazione dello sportello unico e rapporti

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 12 du 23 mai 2011,

portant dispositions en matière d'acquittement des obligations de la Région autonome Vallée d'Aoste dérivant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et application de la directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur (directive Services) et modification des lois régionales n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) et n° 1 du 17 janvier 2008 (Nouvelles dispositions en matière de quotas laitiers). Loi communautaire 2011.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit:

TABLE DES MATIÈRES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE GUICHET UNIQUE
POUR LES ACTIVITÉS PRODUCTRICES
ET LES SERVICES, EN APPLICATION
DE L'ART. 6 DE LA DIRECTIVE SERVICES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1^{er} Objet et finalité
Art. 2 Définitions

CHAPITRE II

GUICHET UNIQUE

Art. 3 Fonctions du guichet unique et champ d'application
Art. 4 Attribution des fonctions et gestion du guichet unique
Art. 5 Organisation du guichet unique et relations entre

- fra le amministrazioni pubbliche
Art. 6 Sistema informativo dello sportello unico
Art. 7 Altri compiti dello sportello unico
Art. 8 Strumenti per l'esercizio coordinato delle funzioni

CAPO III
PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI

- Art. 9 Procedimento automatizzato
Art. 10 Procedimento ordinario
Art. 11 Agenzia per le imprese

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 12 Chiarimenti tecnici
Art. 13 Inizio e chiusura dei lavori

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 14 Abrogazioni
Art. 15 Disposizioni transitorie
Art. 16 Disposizioni finanziarie

TITOLO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
6 AGOSTO 2007, N. 19
(NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E DI DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI)

- Art. 17 Modificazioni all'articolo 3
Art. 18 Modificazione all'articolo 4
Art. 19 Modificazioni all'articolo 5
Art. 20 Modificazioni all'articolo 7
Art. 21 Modificazione all'articolo 9
Art. 22 Modificazione all'articolo 13
Art. 23 Modificazione all'articolo 16
Art. 24 Modificazioni all'articolo 20
Art. 25 Sostituzione della rubrica della sezione I del capo VI
Art. 26 Sostituzione dell'articolo 22
Art. 27 Modificazioni all'articolo 23bis
Art. 28 Modificazioni all'articolo 24
Art. 29 Modificazioni all'articolo 25
Art. 30 Modificazione all'articolo 26
Art. 31 Modificazione all'articolo 41
Art. 32 Disposizione di coordinamento

CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 2008, N. 1
(NUOVA DISCIPLINA DELLE QUOTE LATTE)

- Art. 33 Modificazioni all'articolo 22

- les administrations publiques
Art. 6 Système d'information du guichet unique
Art. 7 Autres fonctions du guichet unique
Art. 8 Exercice coordonné des fonctions

CHAPITRE III
PROCEDURES D'AUTORISATION

- Art. 9 Procédure automatisée
Art. 10 Procédure ordinaire
Art. 11 Agence pour les entreprises

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES

- Art. 12 Éclaircissements techniques
Art. 13 Début et fin des travaux

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

- Art. 14 Abrogations
Art. 15 Dispositions transitoires
Art. 16 Dispositions financières

TITRE II
MODIFICATION DE LOIS REGIONALES

CHAPITRE PREMIER
MODIFICATION DE LA LOI REGIONALE
N° 19 DU 6 AOUT 2007
(NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE
DE PROCEDURE ADMINISTRATIVE
ET DE DROIT D'ACCES
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS)

- Art. 17 Modification de l'art. 3
Art. 18 Modification de l'art. 4
Art. 19 Modification de l'art. 5
Art. 20 Modification de l'art. 7
Art. 21 Modification de l'art. 9
Art. 22 Modification de l'art. 13
Art. 23 Modification de l'art. 16
Art. 24 Modification de l'art. 20
Art. 25 Remplacement de l'intitulé de la Section I du Chapitre VI
Art. 26 Remplacement de l'art. 22
Art. 27 Modification de l'art. 23 bis
Art. 28 Modification de l'art. 24
Art. 29 Modification de l'art. 25
Art. 30 Modification de l'art. 26
Art. 31 Modification de l'art. 41
Art. 32 Disposition de coordination

CHAPITRE II
MODIFICATION DE LA LOI REGIONALE N° 1
DU 17 JANVIER 2008 (NOUVELLES DISPOSITIONS
EN MATIERE DE QUOTAS LAITIERS)

- Art. 33 Modification de l'art. 22

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER LE ATTIVITÀ
DI SERVIZI IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA SERVIZI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente titolo disciplina l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative relative all'avvio e all'esercizio di attività produttive di beni e di servizi, ivi compresa la prestazione dei servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, di seguito denominata direttiva servizi, attraverso lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, al fine di:
 - a) garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;
 - b) garantire uniformemente i diritti civili e sociali e omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio regionale;
 - c) agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi in conformità alla direttiva servizi;
 - d) semplificare gli adempimenti e ridurre i tempi amministrativi e gli oneri a carico delle imprese.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
 - a) agenzia per le imprese: il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che svolge le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del d.l. 112/2008;
 - b) amministrazioni pubbliche: gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le amministrazioni dello Stato;
 - c) attività produttive: tutte le attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione;
 - d) impianti produttivi: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIERE DE GUICHET UNIQUE
POUR LES ACTIVITES PRODUCTRICES
ET LES SERVICES, EN APPLICATION
DE L'ART. 6 DE LA DIRECTIVE SERVICES

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1^{er}
(Objet et finalit )

1. Le pr sent titre r gule l'exercice coordonn  des fonctions administratives relatives au d marrage et   l'exercice des activit s de production de biens et de services, y compris la prestation des services au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement europ en et du Conseil du 12 d cembre 2006 relative aux services dans le march  int rieur, ci-apr s d nomm e « directive Services », par l'interm diaire du guichet unique pour les activit s productrices et les services, afin:
 - a) De garantir le droit d'initiative  conomique priv e au sens de l'art. 41 de la Constitution ;
 - b) De garantir les droits civiques et sociaux d'une mani re uniforme, ainsi que des conditions homog nes d'efficience du march  et de comp titivit  des entreprises sur tout le territoire r gional ;
 - c) De faciliter l'exercice de la libert  d' tablissement et la libert  de circulation des services conform ment   la directive Services ;
 - d) De simplifier les formalit s et de r duire,   la fois, les d lais administratifs et les frais   la charge des entreprises.

Art. 2
(D finitions)

1. Aux fins du pr sent titre, on entend par :
 - a) « Agence pour les entreprises », l'acteur priv  accr dit  au sens du quatri me alin a de l'art. 38 du d cret-loi n  112 du 25 juin 2008 (Dispositions urgentes pour le d veloppement  conomique, la simplification, la comp titivit , la stabilisation des finances publiques et la p r equation fiscale) converti, avec modifications, en la loi n  133 du 6 ao t 2008 et charg  d'exercer les fonctions vis es   la lettre c) du troisi me alin a dudit article ;
 - b) « Administrations publiques », les collectivit s publiques territoriales, les autres  tablissements et organismes publics non  conomiques, les organismes de droit public et les administrations de l' tat ;
 - c) « Activit s productrices », toutes les activit s visant   la production de biens et de services, y compris les activit s agricoles, commerciales et artisanales, les activit s touristiques et h teli res, les services fournis par les banques et par les interm diaires financiers, ainsi que les services de t l communication ;
 - d) « Installations de production », les b timents, les instal-

- produzione di beni e servizi;
- e) registro delle imprese: il registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), istituito presso la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, di seguito denominata Chambre, e tenuto dall'ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e successivi del codice civile;
 - f) comunicazione unica, di seguito denominata ComUnica: l'istituto di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
 - g) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come sostituito dalla presente legge;
 - h) sportello unico per le attività produttive e per le prestazioni di servizi, di seguito denominato sportello unico: la struttura organizzativa pubblica che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutti i procedimenti riguardanti la sua attività produttiva e che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

CAPO II SPORTELLO UNICO

Art. 3

(Funzioni dello sportello unico ed ambito di applicazione)

1. Lo sportello unico costituisce l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale in relazione a tutti i procedimenti di competenza delle amministrazioni pubbliche riguardanti le attività produttive, fatte salve le competenze della Chambre, in riferimento alle procedure connesse alla ComUnica, e delle agenzie per le imprese.
2. Lo sportello unico esercita le funzioni amministrative relative ai procedimenti amministrativi di cui al comma 1 e concernenti:
 - a) la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e di servizi,

- l'azioni et les autres lieux où se déroulent tout ou partie des phases de production des biens ou des services ;
- e) «Registre des entreprises», le registre visé à l'art. 8 de la loi n° 580 du 29 décembre 1993 (Réorganisation des chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture), institué à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni, ci-après dénommée «Chambre», et tenu par le bureau compétent conformément à l'art. 2188 et aux articles suivants du code civil ;
 - f) «Communication unique», ci-après dénommée «ComUnica», la formalité visée à l'art. 9 du décret-loi n° 7 du 31 janvier 2007 (Mesures urgentes en matière de protection des consommateurs, de promotion de la concurrence, de développement des activités économiques, de naissance de nouvelles entreprises, de valorisation de l'enseignement technique et professionnel et de démolition des véhicules) converti, avec modifications, par la loi n° 40 du 2 avril 2007 ;
 - g) «SCIA», la déclaration certifiée de début d'activité visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), tel qu'il résulte du remplacement prévu par la présente loi ;
 - h) «Guichet unique pour les activités productrices et les services», ci-après dénommé «guichet unique», la seule structure organisationnelle publique à laquelle le demandeur doit se rapporter aux fins de l'accès à toute procédure concernant son activité productrice, qui fournit une réponse unique et rapide pour le compte des bureaux communaux et de toutes les administrations publiques concernées par la procédure en cause, y compris les administrations compétentes en matière de protection de l'environnement, du paysage, du territoire, du patrimoine historique et artistique, de la santé et de l'intégrité publique.

CHAPITRE II GUICHET UNIQUE

Art. 3

(Fonctions du guichet unique et champ d'application)

1. Le guichet unique est la seule personne publique de référence sur le territoire pour toutes les procédures du ressort des administrations publiques et concernant les activités productrices, sans préjudice des compétences de la Chambre, pour ce qui est des procédures liées à la ComUnica, et des agences pour les entreprises.
2. Le guichet unique exerce les fonctions administratives relatives aux procédures visées au premier alinéa du présent article et concernant :
 - a) La réalisation, la restructuration, l'agrandissement, la cessation, la réouverture et la reconversion des activités productrices, la localisation, la relocalisation et la mise en service d'installations de production de

nonché l'esecuzione delle opere di rilevanza urbanistico-edilizia relative agli immobili adibiti ad uso di impresa;

- b) l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi rientranti nel campo di applicazione della direttiva servizi;
 - c) le funzioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);
 - d) le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), in riferimento alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma e in conformità alla normativa regionale vigente in materia di edilizia;
 - e) i procedimenti sanzionatori relativi agli endoprocedimenti finalizzati al rilascio di nulla osta, pareri o atti di consenso di competenza comunale.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), può individuare con propria deliberazione ulteriori procedimenti amministrativi di competenza dello sportello unico.
 4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente titolo le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al titolo I della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Art. 4

(Titolarità delle funzioni e gestione dello sportello unico)

1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 3 sono attribuite ai Comuni, i quali le possono esercitare in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).
2. I Comuni, secondo le regole organizzative previste dai singoli ordinamenti o dalle convenzioni sottoscritte in caso di gestione in forma associata, definiscono la strut-

biens et de services, ainsi que l'exécution de travaux d'urbanisme et de construction relatifs aux biens immeubles accueillant lesdites activités;

- b) Le démarrage et l'exercice des activités de services relevant du champ d'application de la directive Services;
 - c) Les fonctions visées au deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005, portant réglementation pour l'implantation, la localisation et l'exploitation des stations radioélectriques et des installations de radiotélécommunications, modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et abrogation de la loi régionale n° 31 du 21 août 2000;
 - d) Les fonctions visées à l'art. 5 du décret du président de la République n° 380 du 6 juin 2001 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de construction - Texte A), relativement aux activités évoquées aux lettres a), b) et c) du présent alinéa et conformément aux dispositions régionales en vigueur en matière de construction;
 - e) Les procédures de sanction relatives aux démarches procédurales internes pour la délivrance de tout visa, avis ou acte de consentement du ressort des Communes.
3. Le Gouvernement régional peut, le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL) entendu, établir par délibération des procédures administratives supplémentaires du ressort du guichet unique.
 4. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux procédures d'évaluation environnementale stratégique (ÉES ou VAS) et d'évaluation de l'impact sur l'environnement (ÉIE ou VIA) au sens du titre premier de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 (Loi communautaire 2009), ni aux installations et infrastructures énergétiques, ni aux activités liées à l'utilisation de sources de radiations ionisantes et de matières radioactives, ni aux installations nucléaires, ni aux installations de traitement des déchets radioactifs, ni aux activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures, ni aux infrastructures stratégiques et sites productifs visés à l'art. 161 et aux articles suivants du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des contrats publics en matière de travaux, de services et de fournitures en exécution des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE).

Art. 4

(Attribution des fonctions et gestion du guichet unique)

1. Les fonctions administratives visées à l'art. 3 de la présente loi sont attribuées aux Communes, qui peuvent les exercer à titre individuel ou associé, selon les formes de collaboration prévues au titre premier de la partie IV de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomie en Vallée d'Aoste).
2. Les Communes définissent, suivant les règles d'organisation prévues par leur ordre juridique ou par les conventions passées en cas de gestion à l'échelon supracommu-

tura organizzativa dello sportello unico e provvedono a nominarne il responsabile.

3. Il responsabile dello sportello unico è responsabile dei procedimenti di cui all'articolo 3 e referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dallo sportello unico, anche se provenienti da altre amministrazioni pubbliche. Resta ferma la responsabilità delle amministrazioni pubbliche per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dallo sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione concede finanziamenti agli enti locali mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 5

(Organizzazione dello sportello unico e rapporti fra le amministrazioni pubbliche)

1. In relazione ai procedimenti di cui all'articolo 3, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici e allegati sono predisposti in formato elettronico e presentati, con modalità telematica, allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo.
2. Lo sportello unico provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.
3. Le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento:
 - a) sono tenute ad individuare il responsabile dei singoli endoprocedimenti, svolgendo l'attività istruttoria di loro competenza;
 - b) non possono rilasciare direttamente al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati;
 - c) sono tenute a trasmettere allo sportello unico tutte le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati;
 - d) adottano, gradualmente e sino alla completa attivazione del sistema informativo dello sportello unico di cui all'articolo 6, nei rapporti con lo sportello unico, modalità telematiche di ricezione e di trasmissione degli atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati.
4. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse, in formato elettronico, esclusivamente dallo sportello unico.
5. In ogni caso, è garantito al richiedente l'accesso diretto

nal, la structure organisationnelle du guichet unique et en nomment le responsable.

3. Le responsable du guichet unique est le responsable des procédures visées à l'art. 3 de la présente loi et le référent pour l'exercice du droit d'accès aux actes et aux documents détenus par ledit guichet, y compris ceux provenant des autres administrations publiques. Ces dernières demeurent responsables des autres actes liés, de quelque manière que ce soit, aux actes détenus par le guichet unique.
4. Aux fins visées au présent article, la Région octroie des financements aux collectivités locales à valoir sur les versements à affectation obligatoire au sens du titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), suivant les critères et les modalités établis par une délibération du Gouvernement régional prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 5

(Organisation du guichet unique et relations entre les administrations publiques)

1. Pour ce qui est des procédures visées à l'art. 3 de la présente loi, les demandes, déclarations, communications, pièces techniques et annexes y afférentes sont établies sous format électronique et transmises, par voie télématique, au guichet unique compétent à raison du lieu où l'activité est exercée ou l'installation de production est implantée.
2. Le guichet unique veille à l'envoi télématique de la documentation aux autres administrations publiques concernées par la procédure en cause.
3. Les administrations publiques concernées par la procédure en cause :
 - a) Sont tenues de désigner le responsable de chaque démarche procédurale interne et d'exercer l'activité d'instruction qui leur revient ;
 - b) Ne peuvent délivrer directement au demandeur aucun visa, autorisation, acte de consentement ou avis, positif ou négatif, quelle qu'en soit la dénomination ;
 - c) Sont tenues de transmettre au guichet unique tous les actes, demandes, déclarations et pièces reçus ;
 - d) Dans les relations avec le guichet unique, adoptent, graduellement et jusqu'à la mise en œuvre complète du système d'information visé à l'art. 6 ci-dessous, des modalités télématiques de réception et d'envoi des autorisations, visas, actes de consentement ou avis, positifs ou négatifs, quelle qu'en soit la dénomination.
4. Les communications au demandeur sont envoyées par voie télématique et uniquement par le guichet unique.
5. En tout état de cause, il est garanti au demandeur l'accès

agli uffici delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento per l'acquisizione di ogni informazione sul procedimento finalizzato all'avvio e all'esercizio dell'attività produttiva.

6. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire l'avvio graduale del sistema informativo dello sportello unico di cui all'articolo 6 e di favorire la graduale alfabetizzazione informatica dei cittadini, su richiesta dell'interessato la documentazione di cui al comma 1 e le comunicazioni di cui al comma 4 possono essere presentate con modalità cartacee. L'Amministrazione è tenuta, per le conseguenti comunicazioni all'interessato, a utilizzare le medesime modalità.

Art. 6

(Sistema informativo dello sportello unico)

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva servizi e in conformità alle regole tecniche per la comunicazione e il trasferimento dei dati definite dalla normativa statale vigente, la Regione, al fine di garantire una gestione coordinata e omogenea e di conseguire un'economia di spesa, realizza e gestisce direttamente il sistema informativo dello sportello unico, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.
2. Il sistema informativo è costituito da:
 - a) una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi, accessibile da chiunque in via telematica attraverso un portale, finalizzata alla raccolta e alla diffusione delle informazioni concernenti gli adempimenti necessari per l'attivazione dei procedimenti di autorizzazione di competenza dello sportello unico;
 - b) un archivio informatico, accessibile da chiunque in via telematica attraverso un portale, contenente gli strumenti normativi, regolamentari e di programmazione, nonché di pianificazione territoriale e urbanistica regionali e comunali;
 - c) uno o più strumenti applicativi finalizzati a supportare lo svolgimento in via telematica dei procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi nel territorio regionale.

Art. 7

(Altri compiti dello sportello unico)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, lo sportello unico svolge i seguenti compiti:
 - a) assicura l'accesso gratuito alla banca dati e all'archivio informatico di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);
 - b) gestisce, all'interno del sistema informativo di cui

direct aux bureaux des administrations publiques concernées par la procédure en cause, aux fins de tout renseignement sur cette dernière nécessaire en vue du démarrage et de l'exercice de l'activité productrice.

6. Pendant vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et aux fins de la mise en œuvre progressive du système d'information visé à l'art. 6 ci-dessous et de la graduelle alphabétisation informatique des citoyens, la documentation visée au premier alinéa et les communications visées au quatrième alinéa du présent article peuvent être présentées, à la demande de l'intéressé, sur support papier. L'Administration est tenue d'utiliser les mêmes modalités pour toute communication ultérieure au demandeur.

Art. 6

(Système d'information du guichet unique)

1. En application des principes visés aux art. 7 et 8 de la directive Services, conformément aux règles techniques de la communication et du transfert des données définies par la législation étatique en vigueur et pour garantir une gestion coordonnée et homogène desdites données, ainsi que pour réaliser des économies de dépenses, la Région crée et gère directement le système d'information du guichet unique, qu'elle finance par les virements de fonds à affectation obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995.
2. Le système d'information comporte:
 - a) Une banque de données assurant l'information aux entreprises et aux prestataires de services, accessible par un portail internet et servant à collecter et à diffuser toutes informations relatives aux obligations en vue de l'engagement des procédures d'autorisation relevant du guichet unique;
 - b) Des archives informatiques, accessibles par un portail internet et contenant les documents normatifs, réglementaires et de programmation, ainsi que de planification territoriale et urbanistique régionaux et communaux;
 - c) Un ou plusieurs logiciels d'application visant à supporter le déroulement par voie télématique des procédures relatives au démarrage et à l'exercice des activités productrices et aux prestations de services sur le territoire régional.

Art. 7

(Autres fonctions du guichet unique)

1. En sus des fonctions visées à l'art. 3 de la présente loi, le guichet unique est chargé:
 - a) D'assurer l'accès gratuit à la banque de données et aux archives informatiques visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi;
 - b) De gérer, dans le cadre du système d'information visé

all'articolo 6, l'archivio informatico contenente i dati concernenti le segnalazioni e le istanze presentate e lo stato del loro iter procedurale, garantendo ai soggetti interessati l'accesso in via telematica;

- c) fornisce assistenza, per quanto di competenza, alle imprese e ai prestatori di servizi per tutto quanto attiene all'avvio ed all'esercizio delle loro attività nel territorio regionale.

Art. 8
*(Strumenti per l'esercizio
coordinato delle funzioni)*

1. Al fine di coordinare le funzioni di cui all'articolo 3, è istituito, presso il CPEL, un Comitato di indirizzo e coordinamento, composto da almeno un rappresentante designato da ogni amministrazione pubblica coinvolta nei procedimenti di cui all'articolo 3. Per gli enti locali è designato un unico rappresentante dal CPEL, che assicura le funzioni di segreteria del Comitato.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), il Segretario generale della Regione coordina le strutture regionali coinvolte nei procedimenti di cui all'articolo 3, al fine di assicurare la cooperazione organizzativa e gestionale delle strutture medesime rispetto al sistema dello sportello unico.
3. Al CPEL sono attribuiti i seguenti compiti di coordinamento operativo delle attività delle strutture di sportello unico:
 - a) la proposta, la verifica e il controllo dei risultati dell'attività svolta dalle strutture di sportello unico e l'analisi dei relativi costi di funzionamento;
 - b) la verifica dell'osservanza dei termini e degli adempimenti procedurali relativi all'esercizio da parte delle strutture di sportello unico delle proprie funzioni;
 - c) la formazione e l'aggiornamento del personale;
 - d) l'assistenza alle strutture di sportello unico e la diffusione, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 6, di ogni informazione utile alle loro attività.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, il CPEL può avvalersi del personale del consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) o di altri enti pubblici o privati.

à l'art. 6 de la présente loi, les archives informatiques contenant les données relatives aux déclarations et aux demandes présentées et à l'état d'avancement de la procédure y afférente, en garantissant l'accès télématique aux personnes intéressées;

- c) De fournir, pour ce qui est de son ressort, l'assistance aux entreprises et aux prestataires de services en ce qui concerne le démarrage et l'exercice de leurs activités sur le territoire régional.

Art. 8
*(Exercice
coordonné des fonctions)*

1. Afin de coordonner l'exercice des fonctions visées à l'art. 3 de la présente loi, il est institué, auprès du CPEL, un Comité d'orientation et de coordination composé d'au moins un représentant désigné par chaque administration publique concernée par les procédures visées à l'art. 3 susdit. Le CPEL désigne un seul représentant des collectivités locales. Le secrétariat dudit Comité est assuré par celui-ci.
2. Aux termes de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), le secrétaire général de la Région coordonne les structures régionales concernées par les procédures visées à l'art. 3 de la présente loi afin d'assurer leur coopération réciproque en matière d'organisation et de gestion dans le cadre du guichet unique.
3. Il appartient au CPEL de remplir les fonctions suivantes de coordination opérationnelle des activités des structures du guichet unique, à savoir :
 - a) De proposer, de vérifier et de contrôler les résultats de l'activité exercée par les structures du guichet unique et d'analyser les coûts de fonctionnement y afférents ;
 - b) De vérifier si les structures du guichet unique respectent les délais et les obligations procédurales dans l'exercice de leurs fonctions ;
 - c) D'assurer la formation et le recyclage du personnel ;
 - d) De fournir son assistance aux structures du guichet unique et de diffuser, par le système d'information visé à l'art. 6 de la présente loi, toutes informations utiles aux fins de l'exercice de l'activité desdites structures.
4. Pour l'exercice des fonctions visées au troisième alinéa du présent article, le CPEL peut faire appel au personnel du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA) ou d'autres organismes publics ou privés.

CAPO III
PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI

Art. 9
(Procedimento automatizzato)

1. Nei casi in cui i procedimenti amministrativi di cui all'articolo 3 siano soggetti a SCIA, la segnalazione è presentata allo sportello unico.
2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla ComUnica, è presentata alla Chambre, presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente, con modalità telematiche, allo sportello unico, il quale rilascia ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli di cui ai commi 4 e 5.
3. La SCIA è corredata di tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni e gli elaborati tecnici di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 19/2007.
4. Lo sportello unico verifica la completezza formale della SCIA e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilascia ricevuta e trasmette la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.
5. A seguito del rilascio della ricevuta, le attività e gli interventi oggetto della SCIA possono essere iniziati immediatamente, senza necessità di ulteriori comunicazioni di inizio attività o inizio lavori.
6. Lo sportello unico, anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, trasmette al soggetto interessato l'eventuale richiesta di integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Qualora gli atti integrativi richiesti non pervengano nei trenta giorni successivi alla richiesta, lo sportello unico comunica al soggetto interessato il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
7. Nei procedimenti di cui al presente articolo si applica l'articolo 22, commi 2 e 3, della l.r. 19/2007.
8. È fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di un provvedimento espresso da parte dello sportello unico per l'avvio e l'esercizio di attività produttive, ancorché soggette a SCIA. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 e la violazione delle discipline di settore comporta l'applicazione delle sanzioni previste in caso di SCIA.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di interventi edilizi, correlati ai procedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, soggetti al titolo abi-

CHAPITRE III
PROCEDURES D'AUTORISATION

Art. 9
(Procédure automatisée)

1. Dans les cas où les procédures administratives visées à l'art. 3 de la présente loi prévoient une SCIA, celle-ci peut être présentée au guichet unique.
2. Lorsque la SCIA est déposée en même temps que la ComUnica, elle doit être présentée au Registre des entreprises institué à la Chambre, qui la transmet aussitôt, par voie télématique, au guichet unique; ce dernier délivre un récépissé selon des modalités et avec des effets équivalents à ceux visés aux quatrième et cinquième alinéas du présent article.
3. La SCIA est assortie de toutes les déclarations, les attestations, les déclarations assermentées et les documents techniques visés au premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007.
4. Le guichet unique vérifie si la SCIA présentée et ses annexes sont formellement complètes et, si tel est le cas, délivre un récépissé et les transmet aux administrations publiques concernées par la procédure en cause.
5. Une fois le récépissé délivré, les activités et les travaux faisant l'objet de la SCIA peuvent commencer immédiatement, sans qu'aucune déclaration d'activité ou de travaux ne soit nécessaire.
6. Le guichet unique transmet à la personne intéressée, éventuellement sur demande des administrations publiques concernées par la procédure en cause, toute requête d'actes ou de documents complémentaires, nécessaires aux fins de l'instruction. Au cas où lesdits actes complémentaires ne parviendraient pas dans les trente jours qui suivent la requête susdite, le guichet unique communique à la personne intéressée l'adoption d'un acte lui interdisant de continuer l'activité en question.
7. Dans les procédures visées au présent article, il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'art. 22 de la LR n° 19/2007.
8. Lorsque la présentation d'une SCIA est prévue en vue du démarrage et de l'exercice d'une activité productrice, la personne intéressée a tout de même la faculté de demander au guichet unique de lui délivrer un acte spécial d'autorisation. En l'occurrence, il est fait application des dispositions de l'art. 10 de la présente loi et la violation des réglementations sectorielles comporte l'application des sanctions prévues en cas de présentation d'une SCIA.
9. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux travaux de construction faisant l'objet des procédures administratives visées à l'art. 3 de la présente

litativo di cui all'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

Art. 10
(Procedimento ordinario)

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 9, la domanda di avvio del procedimento, unitamente alla documentazione necessaria ai fini istruttori, è presentata allo sportello unico che trasmette alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento la documentazione necessaria per il rilascio dei pareri di loro competenza, da comunicarsi entro il termine previsto dalle normative di settore. Acquisiti i predetti pareri, lo sportello unico adotta, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento conclusivo.
2. Decorso il termine previsto per le amministrazioni pubbliche per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, lo sportello unico conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo l'ipotesi di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, lo sportello unico, qualora, anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, rilevi l'incompletezza della documentazione presentata, provvede a richiedere al soggetto interessato l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Qualora gli atti integrativi richiesti non pervengano nei trenta giorni successivi alla richiesta, il procedimento è concluso e l'autorizzazione si intende negata.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa, lo sportello unico adotta il provvedimento conclusivo.
5. Qualora sia necessario acquisire atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di diverse amministrazioni, il responsabile dello sportello unico può indire una conferenza di servizi, secondo quanto previsto dal capo VI, sezione II, della l.r. 19/2007. La conferenza di servizi è indetta dal responsabile dello sportello unico anche su istanza del soggetto interessato. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire gli atti di cui al primo periodo abbiano una durata superiore a novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline di settore.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

loi et subordonnés à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme au sens de l'art. 61 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

Art. 10
(Procédure ordinaire)

1. Sauf dans les cas visés à l'art. 9 ci-dessus, les personnes intéressées présentent au guichet unique leur demande d'engagement de la procédure, assortie de la documentation nécessaire aux fins de l'instruction. Le guichet unique transmet aux administrations publiques concernées par la procédure en cause la documentation nécessaire aux fins de la délivrance des avis de leur ressort, qui doivent être communiqués dans le délai prévu par les dispositions sectorielles y afférentes. Dans les trente jours qui suivent l'obtention desdits avis, le guichet unique adopte l'acte final.
2. Passé le délai dans lequel les administrations publiques doivent se prononcer sur les questions de leur ressort, le guichet unique met fin à la procédure, indépendamment du fait que l'avis ait été exprimé ou non; en l'occurrence, sauf si l'avis n'a pas été demandé, le responsable de la procédure ne peut être appelé à répondre des éventuels dommages dérivant du fait que l'avis requis n'a pas été exprimé.
3. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande et au cas où il constaterait, éventuellement sur demande des administrations publiques concernées par la procédure en cause, que la documentation présentée est incomplète, le guichet unique demande à la personne intéressée de compléter les actes ou les documents nécessaires aux fins de l'instruction. Au cas où les actes complémentaires requis ne parviendrait sous trente jours, il est mis fin à la procédure, ce qui vaut refus d'autorisation.
4. Dans les trente jours qui suivent la présentation de la documentation complète, le guichet unique adopte l'acte final.
5. Au cas où il serait nécessaire d'obtenir des autorisations, visas, avis ou actes de consentement, quelle que soit leur dénomination, relevant de différentes administrations, le responsable du guichet unique peut convoquer une conférence de services, au sens des dispositions de la section II du chapitre VI de la LR n° 19/2007. Le responsable du guichet unique peut convoquer la conférence de services également sur demande de la personne intéressée. La conférence de services est toujours convoquée lorsque les procédures nécessaires aux fins de l'obtention des actes susdits durent plus de quatre-vingt-dix jours ou lorsque cela est prévu par les réglementations sectorielles y afférentes.
6. L'acte final de la procédure est, de plein droit, le seul titre autorisant la réalisation des travaux et l'exercice des activités en cause.

Art. 11
(Agenzia per le imprese)

1. Nei casi di cui agli articoli 9 e 10, il soggetto interessato può avvalersi dell'agenzia per le imprese. In tali casi, si applicano gli articoli 6 e 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 12
(Chiarimenti tecnici)

1. Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto produttivo, il responsabile dello sportello unico, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni pubbliche interessate o di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca, anche in via telematica dandone pubblico avviso nel sistema informativo di cui all'articolo 6, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 19/2007.
2. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività eventualmente avviata ai sensi del presente titolo.

Art. 13
(Inizio e chiusura dei lavori)

1. Nel caso di esecuzione di lavori, il soggetto interessato comunica allo sportello unico l'inizio e l'ultimazione dei medesimi trasmettendo, tra l'altro, le dichiarazioni e i certificati richiesti dalla normativa vigente attestanti, in particolare, la conformità dell'opera al progetto presentato.
2. La trasmissione allo sportello unico della documentazione di cui al comma 1 consente l'immediato esercizio dell'attività.
3. Lo sportello unico provvede alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni pubbliche e alle strutture competenti per le opportune verifiche da effettuarsi entro i successivi novanta giorni.

Art. 11
(Agence pour les entreprises)

1. Dans les cas visés aux art. 9 et 10 de la présente loi, la personne intéressée peut faire appel à l'Agence pour les entreprises. En l'occurrence, il est fait application des dispositions de l'art. 6 et du cinquième alinéa de l'art. 7 du décret du président de la République n° 160 du 7 septembre 2010 (Règlement pour la simplification et la réorganisation de la réglementation sur le guichet unique pour les activités productrices, au sens du troisième alinéa de l'art. 38 du décret-loi n° 112 du 25 juin 2008, converti, avec modifications, par la loi n° 133 du 6 août 2008).

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 12
(Éclaircissements techniques)

1. Au cas où des éclaircissements seraient nécessaires au sujet du respect des normes techniques et de la localisation de l'installation de production, le responsable du guichet unique convoque, dans les dix jours qui suivent la requête y afférente et entre autres par la publication d'un avis dans le système d'information visé à l'art. 6 de la présente loi, une réunion entre les personnes intéressées et les administrations publiques concernées, au sens de l'art. 17 de la LR n° 19/2007. Ladite réunion peut être convoquée sur demande de la personne intéressée ou des administrations publiques concernées, ou encore des porteurs d'intérêts publics ou privés, individuels ou collectifs, ou des porteurs d'intérêts diffus constitués en associations ou en comités qui seraient intéressés et doit faire l'objet d'un procès-verbal ad hoc.
2. La convocation de la réunion en cause n'entraîne pas l'interruption de l'activité éventuellement commencée au sens du présent titre.

Art. 13
(Début et fin des travaux)

1. En cas de réalisation de travaux, la personne intéressée communique au guichet unique le début et la fin de ceux-ci et transmet, entre autres, les déclarations et les certificats requis par la législation en vigueur et attestant, notamment, que l'ouvrage est conforme au projet présenté.
2. La transmission au guichet unique de la documentation visée au premier alinéa du présent article permet l'exercice immédiat de l'activité en cause.
3. Le guichet unique transmet la documentation visée au premier alinéa du présent article aux administrations publiques et aux structures compétentes aux fins des vérifications requises, qui doivent être effectuées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent.

4. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalla normativa vigente, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, lo sportello unico, anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche e delle strutture competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa dandone contestuale comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere realizzato a cura e spese della stessa impresa.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogati:
- la legge regionale 9 aprile 2003, n. 11;
 - l'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9;
 - l'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29;
 - l'articolo 30, comma 1, lettera b) della l.r. 12/2009.

Art. 15
(*Disposizioni transitorie*)

- Le disposizioni di cui alla l.r. 11/2003 si applicano ai procedimenti già avviati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
- I procedimenti di cui all'articolo 3 già avviati da altre amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'amministrazione pubblica originariamente procedente.
- Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano a far data dal 30 settembre 2011. Fino alla scadenza del predetto termine, per i procedimenti di cui all'articolo 10 continua ad applicarsi la l.r. 11/2003.
- Per l'anno 2011 la Regione, in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, concorre al finanziamento del presente titolo.

Art. 16
(*Disposizioni finanziarie*)

- L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente titolo è determinato in annui euro 1.103.000 a decorrere dall'anno 2011.
- L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013:

4. Au cas où il ressortirait de la documentation que l'ouvrage n'est pas conforme au projet ou qu'il ne respecte pas la législation en vigueur et sauf en cas de simples erreurs ou d'omissions matérielles, le guichet unique adopte, éventuellement sur demande des administrations publiques et des structures compétentes, les actes nécessaires, assure l'application des sanctions prévues par la loi, y compris la remise en état aux frais de l'entreprise, et en informe la personne intéressée dans le délai de rigueur de quinze jours à compter de la réception de la communication visée au premier alinéa du présent article; la remise en état susdite peut également être effectuée directement par l'entreprise concernée.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Art. 14
(*Abrogations*)

1. Sont abrogés :
- La loi régionale n° 11 du 9 avril 2003 ;
 - L'art. 9 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 ;
 - L'art. 10 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 ;
 - La lettre b) du premier alinéa de l'art. 30 de la LR n° 12/2009.

Art. 15
(*Dispositions transitoires*)

- Les dispositions de la LR n° 11/2003 s'appliquent aux procédures déjà engagées mais non encore conclues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
- Les procédures visées à l'art. 3 de la présente loi déjà engagées par d'autres administrations publiques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont conclues par ces dernières.
- Les dispositions de l'art. 10 de la présente loi s'appliquent à compter du 30 septembre 2011. Jusqu'à l'expiration dudit délai, les procédures visées à l'art. 10 susdit restent soumises aux dispositions de la LR n° 11/2003.
- Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, la Région participe, au titre de 2011, au financement du présent titre.

Art. 16
(*Dispositions financières*)

- La dépense globale dérivant de l'application du présent titre s'élevé à 1 103 000 euros par an à compter de 2011.
- La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région, à savoir :

- a) per l'anno 2011 nelle unità previsionali di base 1.4.2.10 (Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali), 1.11.1.10. (Interventi a sostegno dello sviluppo economico) e 1.13.5.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico - Parte investimento);
 - b) a decorrere dall'anno 2012 nell'unità previsionale di base 1.4.2.10 (Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali) e 1.4.2.20 (Trasferimenti per spese d'investimento con vincolo di destinazione agli enti locali).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
- a) per l'anno 2011 mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:
 - 1) per euro 753.000 nell'UPB 1.4.2.10;
 - 2) per euro 350.000 nell'UPB 1.11.1.10;
 - b) per gli anni 2012 e 2013 mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati a decorrere dall'anno 2012, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
6 AGOSTO 2007, N. 19 (NUOVE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI)

Art. 17
(Modificazioni all'articolo 3)

1. Il secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono sostituiti dai seguenti: «I termini, individuati sulla base di criteri che ne garantiscano la sostenibilità tanto con riguardo agli aspetti organizzativi quanto in rapporto alla natura degli interessi pubblici o privati coinvolti e alla complessità del procedimento, non possono comunque superare i centottanta giorni. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale e nel sito istituzionale della Regione.»

- a) Au titre de 2011, dans le cadre des unités prévisionnelles de base 1.4.2.10 (Virements ordinaires avec affectation obligatoire en faveur des collectivités locales), 1.11.1.10. (Mesures d'aide au développement économique) et 1.13.5.20. (Projets et expérimentations dans le secteur informatique et télématique - Investissements);
 - b) À compter de 2011, dans le cadre des unités prévisionnelles de base 1.4.2.10 (Virements ordinaires avec affectation obligatoire en faveur des collectivités locales) et 1.4.2.20. (Virements avec affectation obligatoire en faveur des collectivités locales pour les dépenses d'investissement).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :
- a) Au titre de 2011, par les crédits inscrits au budget susdit, à savoir :
 - 1) Quant à 753 000 euros, dans le cadre de l'UPB 1.4.2.10;
 - 2) Quant à 350 000 euros, dans le cadre de l'UPB 1.11.1.10;
 - b) Au titre de 2012 et de 2013, par des virements de fonds à affectation obligatoire dans le cadre des mesures régionales en matière de finances locales définies à compter de 2012, au sens de l'art. 25 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

TITRE II
MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

CHAPITRE PREMIER
MODIFICATION DE LA LOI REGIONALE
N° 19 DU 6 AOUT 2007 (NOUVELLES DISPOSITIONS
EN MATIERE DE PROCEDURE
ADMINISTRATIVE ET DE DROIT D'ACCES
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS)

Art. 17
(Modification de l'art. 3)

1. Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) sont remplacées comme suit: «Lesdits délais, établis sur la base de critères qui garantissent la faisabilité de la procédure, compte tenu de l'aspect organisationnel, de la nature des intérêts publics ou privés concernés, ainsi que de la complexité de la procédure en cause, ne peuvent en tout état de cause dépasser les cent quatre-vingts jours. Les délibérations y afférentes sont publiées au Bulletin officiel et sur le site institutionnel de la Région.»

2. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di provvedimenti amministrativi a contenuto sfavorevole, alla comunicazione si provvede mediante consegna diretta all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.»

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 19/2007, come modificato dal comma 2, è aggiunto il seguente:

«5bis. La mancata adozione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.»

Art. 18
(Modificazione all'articolo 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2007, le parole: «o a mezzo fax» sono sostituite dalle seguenti: «, a mezzo fax o mediante posta elettronica certificata».

Art. 19
(Modificazioni all'articolo 5)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007 è sostituita dalla seguente:

«a) in pendenza dell'acquisizione delle valutazioni tecniche di cui all'articolo 20, comma 3;».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007, dopo le parole: «per una sola volta,» sono inserite le seguenti: «e per un periodo non superiore a trenta giorni,».

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007, dopo le parole: «per una sola volta,» sono inserite le seguenti: «e per un periodo non superiore a trenta giorni,».

4. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007, le parole: «pareri facoltativi di cui all'articolo 20, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «pareri di cui all'articolo 20, commi 1 e 2».

Art. 20
(Modificazioni all'articolo 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 19/2007, le parole: «ai sensi degli articoli 8 e 63, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 6 e 14 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione

2. À la fin du cinquième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 19/2007, il est ajouté la phrase ainsi rédigée: «Les actes administratifs défavorables sont communiqués directement à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique certifié.»

3. Après le cinquième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 19/2007, tel qu'il a été modifié par le deuxième alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«5 bis. La non-adoption de l'acte dans les délais prévus représente un élément d'évaluation de la responsabilité du dirigeant compétent.»

Art. 18
(Modification de l'art. 4)

1. Au premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2007, les mots: «ou par télécopieur» sont remplacés par les mots: «, par télécopieur ou par courrier électronique certifié».

Art. 19
(Modification de l'art. 5)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2007 est remplacée comme suit:

«a) Dans l'attente de l'obtention des évaluations techniques visées au troisième alinéa de l'art. 20 de la présente loi;».

2. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2007, après les mots: «Une seule fois,» sont ajoutés les mots: «et pour une période de trente jours au plus,».

3. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2007, après les mots: «Une seule fois,» sont ajoutés les mots: «et pour une période de trente jours au plus,».

4. Au deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2007, les mots: «avis facultatifs visés au deuxième alinéa de l'art. 20 de la présente loi» sont remplacés par les mots: «avis visés aux premier et deuxième alinéas de l'art. 20 de la présente loi.»

Art. 20
(Modification de l'art. 7)

1. Au premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 19/2007, les mots: «au sens de l'art. 8 et du deuxième alinéa de l'art. 63 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel)» sont remplacés par les mots: «au sens des art. 6 et 14 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics

della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale)».

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 19/2007, dopo le parole: «Bollettino ufficiale» sono inserite le seguenti: «e nel sito istituzionale».

Art. 21
(Modificazione all'articolo 9)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 19/2007, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, redigendo, all'esito dell'ascolto, apposito verbale da conservare agli atti del procedimento».

Art. 22
(Modificazione all'articolo 13)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 19/2007, le parole: «sul sito Internet della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito istituzionale».

Art. 23
(Modificazione all'articolo 16)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 19/2007, le parole: «, o con altre modalità la cui attuazione sia attestata per iscritto dal responsabile del procedimento,» sono sostituite dalle seguenti: «o con modalità telematiche».

Art. 24
(Modificazioni all'articolo 20)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

«2bis. Salvo il caso di omessa richiesta dei pareri di cui ai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui ai medesimi commi.».

2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 19/2007 è soppresso.

Art. 25
(Sostituzione della rubrica della sezione I del capo VI)

1. La rubrica della sezione I del capo VI della l.r. 19/2007 è sostituita dalla seguente: «SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E SILENZIO ASSENSO».

Art. 26
(Sostituzione dell'articolo 22)

1. L'articolo 22 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:

du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel)».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 19/2007, après les mots: «Bulletin officiel» sont ajoutés les mots: «et sur le site institutionnel».

Art. 21
(Modification de l'art. 9)

1. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 19/2007, sont ajoutés les mots: «et, à l'issue de l'entretien, rédige un procès-verbal qui est versé aux archives.».

Art. 22
(Modification de l'art. 13)

1. Au troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 19/2007, les mots: «sur le site Internet de la Région» sont remplacés par les mots: «sur son site institutionnel».

Art. 23
(Modification de l'art. 16)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 19/2007, les mots: «ou suivant d'autres modalités attestées par écrit par le responsable de la procédure» sont remplacés par les mots: «ou par des moyens télématiques».

Art. 24
(Modification de l'art. 20)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 19/2007, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«2 bis. Le responsable de la procédure ne peut être appelé à répondre des éventuels dommages découlant de la non-délivrance des avis visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, sauf s'il a omis de demander ces derniers.».

2. La dernière phrase du troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 19/2007 est supprimée.

Art. 25
(Remplacement de l'intitulé de la Section I du Chapitre VI)

1. L'intitulé de la Section I du Chapitre VI de la LR n° 19/2007 est remplacé comme suit: «DÉCLARATION CERTIFIÉE DE DÉBUT D'ACTIVITÉ ET ACCORD TACITE».

Art. 26
(Remplacement de l'art. 22)

1. L'art. 22 de la LR n° 19/2007 est remplacé par un article ainsi rédigé:

«Art. 22

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività è subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nulla osta, a permesso o ad altri atti di consenso comunque denominati, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e per il quale non è previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso è sostituito da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dell'interessato all'amministrazione competente, con la sola esclusione di quelli rilasciati, ai sensi della normativa vigente, in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale, della salute o della pubblica incolumità. La SCIA è corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestanti l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero delle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge comunitaria regionale 2011 relativa alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge preveda l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. Nei casi di cui al comma 1 spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda, ove ciò sia possibile, a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli, comunque non inferiore a trenta giorni. E' fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quies e 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In caso di

«Art. 22

(Déclaration certifiée de début d'activité)

1. Chaque fois que l'exercice d'une activité est subordonné à l'obtention d'une autorisation, d'une licence, d'une habilitation, d'un visa, d'un permis ou de tout autre acte de consentement, quelle qu'en soit la dénomination, y compris la demande d'immatriculation à un répertoire ou à une liste aux fins de l'exercice d'une activité entrepreneuriale, commerciale ou artisanale, que la délivrance d'un tel acte dépend uniquement de la vérification des conditions requises par la loi ou par d'autres actes administratifs à caractère général et qu'aucune limite ni aucun contingent global de délivrance n'est fixé, l'acte de consentement est remplacé par une déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) que l'intéressé est tenu de présenter à l'Administration compétente, sauf s'il s'agit d'un acte délivré, au sens de la législation en vigueur, dans le secteur de protection de l'environnement, du paysage, du territoire, du patrimoine culturel, de la santé ou de l'intégrité publique. La SCIA doit être assortie des déclarations tenant lieu de certificat ou d'acte de notoriété attestant le respect des conditions requises par la loi, ainsi que des attestations ou des déclarations assermentées des techniciens agréés, ou bien des déclarations de conformité délivrées par l'agence pour les entreprises visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi communautaire 2011 et relatives au respect des conditions visées ci-dessus. Lesdites attestations et déclarations assermentées doivent à leur tour être assorties des documents techniques nécessaires aux fins des contrôles relevant de l'Administration. Lorsque la loi prévoit l'obtention de l'avis d'organes ou d'organismes agréés ou la réalisation de vérifications préalables, lesdits documents techniques sont remplacés par les déclarations sur l'honneur, les attestations, les déclarations assermentées et les certificats visés au présent alinéa, sans préjudice des contrôles des organes et des administrations compétentes.
2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article et dans les soixante jours qui suivent la présentation de la SCIA en cause, l'Administration compétente vérifie d'office si les conditions requises par la loi sont réunies et adopte, en tant que de besoin, des actes motivés, à communiquer à l'intéressé dans ledit délai, portant interdiction de poursuivre l'activité et obligation d'éliminer les effets de celle-ci ou accorde à l'intéressé, si possible, un délai non inférieur à trente jours afin que ce dernier rende conforme son activité et les effets y afférents à la législation en vigueur. L'Administration compétente conserve la faculté de s'autoprotéger au sens des art. 21 quies et 21 nonies de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs). En cas de présentation de déclarations tenant lieu de cer-

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 2, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
4. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.».

Art. 27
(Modificazioni all'articolo 23bis)

1. Al comma 1 dell'articolo 23bis della l.r. 19/2007, le parole: «Con la dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «Con la SCIA».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 23bis della l.r. 19/2007, è aggiunto il seguente:
«2bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo sulle attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche nel caso in cui sia stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 22 e 23.».

Art. 28
(Modificazioni all'articolo 24)

1. Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 19/2007, le parole: «L'Amministrazione indice, di regola,» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione può indire».
2. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 19/2007, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'Amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle strutture o amministrazioni competenti».
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 19/2007, è aggiunto il seguente:
«5bis. La conferenza di servizi può svolgersi anche tramite sistemi di videoconferenza.».

tificat et d'acte de notoriété fausses et mensongères, l'Administration peut toujours et à tout moment adopter les mesures visées ci-dessus, sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur en la matière.

3. Après l'expiration du délai d'adoption des actes visés à la première phrase du deuxième alinéa ci-dessus, l'Administration peut intervenir uniquement en présence d'un danger pour le patrimoine artistique et culturel, l'environnement, la santé et l'intégrité publique et sur constatation motivée de l'impossibilité de sauvegarder ceux-ci par la mise aux normes en vigueur de l'activité des particuliers.
4. L'activité faisant l'objet de la SCIA peut débiter à compter de la date de présentation de cette dernière à l'Administration compétente.».

Art. 27
(Modification de l'art. 23 bis)

1. Au premier alinéa de l'art. 23 bis de la LR n° 19/2007, les mots: «Dans la déclaration» sont remplacés par les mots: «Dans la SCIA».
2. Après le deuxième alinéa de l'art. 23 bis de la LR n° 19/2007, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
«2 bis. Les compétences prévues par la loi en matière de surveillance, de prévention et de contrôle des activités devant faire l'objet d'un acte de consentement délivré par les Administrations publiques demeurent inchangées, même lorsque l'activité a démarré au sens des art. 22 et 23 de la présente loi.».

Art. 28
(Modification de l'art. 24)

1. Au troisième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 19/2007, les mots: «En règle générale, l'Administration convoque» sont remplacés par les mots: «L'Administration peut convoquer».
2. À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 19/2007, sont ajoutés les mots suivants: «ou lorsque l'Administration peut agir directement à défaut des décisions des structures ou des Administrations compétentes».
3. Après le cinquième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 19/2007, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
«5 bis. La conférence de services peut également se dérouler par vidéoconférence.».

Art. 29
(Modificazioni all'articolo 25)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 19/2007, dopo le parole: «in forma scritta» sono aggiunte le seguenti: «o per via telematica».
2. Al comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente tale termine, si provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 1.».

Art. 30
(Modificazione all'articolo 26)

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 19/2007, le parole: «Si considera acquisito» sono sostituite dalle seguenti: «Con esclusione dei provvedimenti in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), si considera acquisito».

Art. 31
(Modificazione all'articolo 41)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 19/2007 è soppressa.

Art. 32
(Disposizione di coordinamento)

1. Fatta salva la normativa regionale vigente in materia di edilizia, dalla data di entrata in vigore della presente legge le espressioni: “dichiarazione di inizio attività” e “DIA”, ovunque ricorrano nelle leggi o nei regolamenti regionali, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività” e “SCIA” e la disciplina di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, come modificato dall'articolo 26 della presente legge, sostituisce, dalla medesima data, quella relativa alla dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa regionale.

CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 2008, N. 1 (NUOVA DISCIPLINA
DELLE QUOTE LATTE)

Art. 33
(Modificazioni all'articolo 22)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte), è sostituito dal seguente:

«1. Il produttore che nel corso dell'ultima campagna lattiera non abbia utilizzato per almeno l'85 per cento il proprio quantitativo individuale di riferimento, separatamente per le consegne e le vendite dirette, decade

Art. 29
(Modification de l'art. 25)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 19/2007, après le mot: «écrite» sont ajoutés les mots: «ou effectuée par voie télématique».
2. À la fin du sixième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 19/2007, il est ajouté une phrase ainsi rédigée: «Si ledit délai expire sans que la décision finale ait été prise, il est fait application du premier alinéa de l'art. 26 de la présente loi.».

Art. 30
(Modification de l'art. 26)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 19/2007, les mots: «Est considéré comme obtenu» sont remplacés par les mots: «À l'exclusion des actes en matière d'évaluation environnementale stratégique (ÉES ou VAS), d'évaluation de l'impact sur l'environnement (ÉIE ou VIA) et d'autorisation environnementale intégrée (AEI ou AIA), est considéré comme obtenu».

Art. 31
(Modification de l'art. 41)

1. La lettre e) du premier alinéa de l'art. 41 de la LR n° 19/2007 est supprimée.

Art. 32
(Disposition de coordination)

1. Sans préjudice de la législation régionale en matière de construction, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, chaque fois qu'elles apparaissent dans les lois ou les règlements régionaux, les expressions: «déclaration de début d'activité» et «DIA» sont remplacées respectivement par les expressions: «déclaration certifiée de début d'activité» et «SCIA». À compter de ladite date, les dispositions de l'art. 22 de la LR n° 19/2007, tel qu'il a été modifié par l'art. 26 de la présente loi, remplacent les dispositions relatives à la déclaration de début d'activité dans toute la législation régionale.

CHAPITRE II
MODIFICATION DE LA LOI REGIONALE
N° 1 DU 17 JANVIER 2008 (NOUVELLES DISPOSITIONS
EN MATIERE DE QUOTAS LAITIERS)

Art. 33
(Modification de l'art. 22)

1. Le premier alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 1 du 17 janvier 2008 (Nouvelles dispositions en matière de quotas laitiers) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«1. Le producteur qui, au cours de la dernière campagne laitière, n'a pas utilisé sa quantité de référence individuelle – livraison ou vente directe – jusqu'à hauteur de 85 pour cent au moins perd le quota non utilisé.».

dalla titolarità della quota non utilizzata.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 1/2008, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«1bis. La decadenza di cui al comma 1 non si determina nei casi di forza maggiore di cui al comma 7 o in altri casi debitamente giustificati, riconosciuti con atti delle autorità amministrative competenti, che compromettano temporaneamente la capacità produttiva dei produttori.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 23 maggio 2011.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 140;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 832 del 8 aprile 2011);
 - Presentato al Consiglio regionale in data 13 aprile 2011;
 - Assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 18 aprile 2011;
 - Assegnato alla III^a Commissione consiliare permanente in data 2 maggio 2011;
 - Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 4 maggio 2011;
 - Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 6 maggio 2011, su nuovo testo e relazione orale del Consigliere CAVERI;
 - Acquisito il parere della III^a Commissione consiliare permanente espresso in data 6 maggio 2011, con emendamenti e relazione del Consigliere PROLA;
 - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 maggio 2011 con deliberazione n. 1829/XIII;
 - Trasmesso al Presidente della Regione in data 20 maggio 2011.

2. Après le premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 1/2008, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé»

«1 bis. La perte au sens du premier alinéa ci-dessus ne se produit pas dans les cas de force majeure visés au septième alinéa du présent article ni dans les autres cas, dûment justifiés et reconnus par des actes des autorités administratives compétentes, compromettant temporairement la capacité de production des éleveurs.».

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 23 mai 2011.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 140;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 832 du 8 avril 2011);
 - présenté au Conseil régional en date du 13 avril 2011;
 - soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 18 avril 2011;
 - soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 2 mai 2011;
 - Transmis au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 4 mai 2011;
 - examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 6 mai 2011 - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller CAVERI fait oralement;
 - examiné par la III^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 6 mai 2011, et rapport du Conseiller PROLA;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 18 mai 2011, délibération n. 1829/XIII;
 - transmis au Président de la Région en date du 20 mai 2011.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
23 maggio 2011, n. 12.

Note all'articolo 2:

⁽¹⁾ L'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 prevede quanto segue:

«4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.».

⁽²⁾ L'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 prevede quanto segue:

«c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico»;

⁽³⁾ L'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 prevede quanto segue:

«8. Registro delle imprese.

1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformità infor-

mativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro.

3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

4. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalità di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».

⁽⁴⁾ L'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 prevede quanto segue:

«9. Comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

4. *Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.*
5. *La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.*
6. *La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.*
7. *Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.*
8. *La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.*
9. *A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.*
10. *Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta*

di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

- ⁽⁵⁾ L'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

«Art. 22
(Dichiarazione di inizio attività)

1. *In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata è subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nullaosta, a permesso o ad altri atti di consenso comunque denominati, ad eccezione di quelli rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale, della salute o della pubblica incolumità, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge e per il quale non è previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso è sostituito da una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato all'amministrazione competente, anche corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.*
2. *Nei casi di cui al comma 1 spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre trenta giorni dalla dichiarazione, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli, comunque non inferiore a trenta giorni. E' fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quies e 21onies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione del parere, per un massimo di trenta giorni, decorsi i quali l'amministrazione competente può adottare i propri*

provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

3. L'attività oggetto della dichiarazione di cui al comma 1 può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, l'attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che, per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, prevedono una disciplina speciale oppure termini diversi rispetto a quelli previsti dal presente articolo.».

Note all'articolo 3:

⁽⁶⁾ L'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 prevede quanto segue:

«2. Nel rispetto della normativa statale vigente in materia di radiotelecomunicazioni e fatte salve le competenze regionali di cui al comma 1, spetta al Comune di AOSTA e agli altri Comuni, in forma associata attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 83 della l.r. 54/1998:

- a) l'approvazione dei progetti di rete e delle loro varianti, ai sensi dell'articolo 6;
- b) la predisposizione, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e tenuto conto dei progetti di rete già approvati, dei piani di interesse generale, con le modalità di cui all'articolo 7;
- c) il censimento dei siti attrezzati e delle postazioni;
- d) la realizzazione di nuovi siti attrezzati ed eventualmente di nuove postazioni, ai sensi dell'articolo 9;
- e) il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11;
- f) l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo di cui al capo V.».

⁽⁷⁾ L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 prevede quanto segue:

«5. Sportello unico per l'edilizia.

(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.

2. Tale ufficio provvede in particolare:

- a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
- d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
- e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
- f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda del testo unico.

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già

allegati dal richiedente:

- a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
- b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.

4. L'ufficio cura altresì gli incombenzi necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:

- a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
- b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare;
- c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
- e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmus;
- g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
- h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
- i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.».

Nota all'articolo 8:

⁽⁸⁾ L'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

«[2. Il Segretario generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, con il quale collabora anche per il tramite del Capo di Gabinetto. Spetta, in particolare, al Segretario generale:...]

- b) introdurre formule e processi gestionali diretti a conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia e ad assicurare uniformità e omogeneità all'azione amministrativa;».

Note all'articolo 9:

⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ Vedasi nota 5.

⁽¹¹⁾ L'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 61

(Denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera)

1. Non sono subordinati a concessione, e sono soggetti a denuncia di inizio dell'attività da depositare presso il Comune, i seguenti interventi:

- a) opere di manutenzione straordinaria; opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione d'uso;
- b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
- c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- d) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica mutino la destinazione d'uso;
- f) realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso;
- g) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;
- h) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
- i) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;
- l) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità che non attengano alla coltivazione di cave né a bonifiche agrarie;
- m) manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;

- n) manufatti temporanei per la loro natura o per la loro funzione;
- o) ricoveri per attrezzi ed altre analoghe costruzioni di piccole dimensioni, funzionali all'attività agricola, ove ammesse dal regolamento edilizio e nei limiti imposti dal regolamento medesimo;
- p) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici ove conforme alle disposizioni comunali in tema di colore e arredo urbano e al regolamento edilizio;
- q) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente comma;
- r) interventi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi d'acqua.

2. Le disposizioni del comma 1 sono applicabili solo ove concorrano le seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui gli immobili interessati siano assoggettati alle disposizioni delle l. 1089/1939, 1497/1939, 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ovvero alle disposizioni della l.r. 56/1983, siano state rilasciate le autorizzazioni, gli assensi o i pareri dovuti;
- b) gli interventi oggetto della denuncia di inizio dell'attività siano conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e dei progetti e programmi attuativi del PTP nonché a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati;
- c) gli interventi medesimi rispettino le norme igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza.

3. L'ultimazione dei lavori oggetto della denuncia di inizio dell'attività deve intervenire nel termine di un anno; decorso tale termine, cessano gli effetti abilitativi della denuncia medesima.

4. Il ricorso alla denuncia di inizio dell'attività non esonera i soggetti interessati dall'applicazione delle norme sul rischio idrogeologico, sulle opere di conglomerato cementizio, sul contenimento dei consumi energetici e delle altre disposizioni in materia edilizia.

5. In caso di denuncia di inizio dell'attività, la documentazione comprovante il titolo abilitativo è data dalle copie della denuncia recanti la data della ricezione della stessa in Comune e l'elenco degli allegati depositati presso il Comune stesso.

6. Non sono soggette ad approvazione espressa, ma a denuncia della loro esecuzione, da depositare presso il Comune prima dell'ultimazione dei lavori, le varianti realizzate in corso d'opera che presentino i seguenti requisiti:

- a) rispondano alle condizioni di cui al comma 2;

- b) non contrastino con prescrizioni espresse nella concessione edilizia;
- c) non comportino modifiche ai volumi e alle superfici utili assentite;
- d) non mutino la destinazione d'uso delle costruzioni o delle singole unità immobiliari;
- e) non modificano il numero delle unità immobiliari;
- f) non alterino la sagoma né l'altezza della costruzione.

7. Alle varianti in corso d'opera di cui al comma 6 si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e, ove del caso, le sanzioni in tema di opere soggette a denuncia di inizio dell'attività; si applicano altresì le norme relative a tali opere riguardanti la documentazione da allegare alla denuncia.»

Nota all'articolo 11:

⁽¹²⁾ L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 prevede quanto segue:

«Art.6

Funzioni dell'Agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa

1. Nei casi di cui all'articolo 5, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge.

2. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11.

3. L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5.

4. L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.»

⁽¹³⁾ L'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 prevede quanto segue:

«5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c) del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.»

Nota all'articolo 12:

⁽¹⁴⁾ L'articolo 17 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

«Art. 17

(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), l'Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri ai quali invitare, separatamente o congiuntamente, i destinatari del provvedimento e gli eventuali controinteressati.
3. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena di nullità, per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
4. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui l'Amministrazione conclude accordi con gli interessati, la stipulazione è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
5. Gli accordi sostitutivi sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti sostituiti.
6. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno degli interessati.»

Note all'articolo 14:

⁽¹⁵⁾ La legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 22 del 20 maggio 2003.

⁽¹⁶⁾ L'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 prevedeva quanto segue:

«Art. 9

(Trasferimento finanziario per il personale addetto allo sportello unico degli enti locali)

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive), è autorizzato, per l'anno 2008, un trasferimento finanziario per sostenere l'onere del relativo personale addetto alle attività di istruttoria.
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.
3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 è effettuato agli enti locali che, per conto di tutti i Comuni della Regione, svolgono le attività di istruttoria afferenti ai servizi di sportello unico.
4. L'erogazione del trasferimento di cui al presente articolo è effettuata sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
5. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2008, in euro 360.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 65010).».

⁽¹⁷⁾ L'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 prevedeva quanto segue:

«Art. 10

(Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11)

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive), le parole: «fornisce ai Comuni gli strumenti necessari allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico e» sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 11/2003, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«5bis. La Regione fornisce ai Comuni gli strumenti applicativi centralizzati necessari allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico.».

3. Dopo il comma 5bis dell'articolo 8 della l.r. 11/2003, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

«5ter. La Regione, in deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), provvede, per conto degli enti locali, alla copertura degli oneri derivanti dai costi dei servizi di assistenza agli operatori degli enti locali e dei servizi di gestione tecnologica di tali strumenti, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.».

4. Dopo l'articolo 8 della l.r. 11/2003, come modificato dai commi 1, 2 e 3, è inserito il seguente:

«Art. 8bis
(Erogazione di incentivi)

1. Per l'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 5, si provvede mediante:

- a) risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995;
- b) risorse regionali, in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, laddove lo sportello unico svolge funzioni di interesse per l'Amministrazione regionale.

2. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 è effettuato agli enti locali che, per conto di tutti i Comuni, svolgono le attività di istruttoria afferenti ai servizi di sportello unico.

3. L'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo è effettuata sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.».

5. L'onere per l'applicazione della l.r. 11/2003 è determinato complessivamente per il 2009 in euro 821.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02. - capitoli 65010 e 20615; obiettivo programmatico 2.1.2. - capitolo 20100).”.

⁽¹⁸⁾ L'articolo 30, comma 1, lettera h), della legge regionale

«Art. 30
(Abrogazioni e modificazioni di leggi)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la l.r. 14/1999;
- b) l'articolo 17 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di produttive);
- c) l'articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

2. Alla l.r. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5 dell'articolo 5, le parole: «dell'impatto» sono soppresse;
- b) il comma 7 dell'articolo 14 è abrogato;
- c) al comma 7 dell'articolo 29, le parole: «di impatto» sono soppresse.

3. L'articolo 15 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 15

(Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali al PRG)

1. Le varianti sostanziali al PRG sono sottoposte a verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa regionale vigente in materia di VAS.
2. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di cui al comma 1, necessitano di VAS e, in ogni caso, per le varianti sostanziali aventi carattere generale, la formazione e l'adozione avvengono secondo le procedure di cui alla normativa regionale vigente in materia di VAS.
3. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di cui al comma 1, non necessitano di VAS, il Comune elabora la bozza di variante sostanziale al PRG, definendo i criteri e i contenuti fondamentali della variante stessa; la bozza contiene una relazione idonea a evidenziare la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione.
4. La bozza di variante di cui al comma 3 è sottoposta a una valutazione preliminare, nei tempi e nei modi di cui ai commi 5 e 6, ed è contestualmente e con procedimenti coordinati, fatta oggetto di concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.
5. Al fine di garantire un'organica consultazione preventiva, la struttura regionale competente in materia di urbanistica cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali interessate al contenuto della variante sostanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato da una conferenza di

pianificazione, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincoli idrogeologici, protezione dell'ambiente ed altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della variante sostanziale. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune che ha adottato la variante.

6. Le attività di cui al comma 5 sono compiute nel termine di centocinquanta giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della bozza di variante di cui al comma 3; decorso tale termine senza che la struttura stessa abbia concluso le attività di cui al comma 5, il Comune ne prescinde. La conferenza di pianificazione conclude il procedimento di concertazione di cui al comma 4.
7. Tenuto conto dell'esito delle attività di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 il Comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale.
8. La variante sostanziale adottata è pubblicata mediante deposito in pubblica visione dei relativi atti presso il Comune interessato per quarantacinque giorni consecutivi; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale o locale. Chiunque ha facoltà di produrre osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere del termine predetto.
9. Il Comune si pronuncia sulle osservazioni eventualmente prodotte ai sensi del comma 8 disponendo, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante sostanziale; questi non comportano una nuova pubblicazione ove non riguardino modifiche che attengono all'impostazione generale del PRG di cui all'articolo 14, comma 2. Il Comune adotta, infine, il testo definitivo della variante sostanziale.
10. Il provvedimento mediante il quale il Comune ha adottato il testo definitivo della variante sostanziale e i relativi elaborati sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che li esamina per valutarne la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione; a tal fine, la medesima struttura cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali e, ove del caso, degli enti pubblici interessati dal contenuto della variante sostanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui al comma 5.
11. Le attività di cui al comma 10 e quelle di cui al

comma 12 sono compiute nel termine di centoventi giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della variante sostanziale adottata. Decorso tale termine, il PRG si applica con effetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai fini delle decisioni sulle domande di concessione edilizia, della formazione dei piani urbanistici di dettaglio, del rispetto delle distanze a protezione delle strade, delle eccezioni ai vincoli di inedificabilità, degli accordi di programma, delle intese e delle procedure accelerate e, comunque, per l'applicazione di quelle altre disposizioni che ne prevedono la vigenza.

12. La Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza di pianificazione e sentite le valutazioni del Sindaco del Comune interessato, con propria deliberazione:

- a) approva la variante sostanziale;
- b) non approva la variante sostanziale;
- c) propone al Comune delle modificazioni.

13. Nel caso di proposte di modificazione da parte della Giunta regionale, il Comune può disporre l'accoglimento, che comporta l'approvazione definitiva delle varianti sostanziali, oppure presentare proprie controdeduzioni su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro novanta giorni dal loro ricevimento.

14. La variante sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale che l'approva o della dichiarazione con la quale il Comune interessato attesta l'accoglimento delle proposte di modificazione della Giunta stessa.».

Nota all'articolo 16:

⁽¹⁹⁾ L'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

«Art. 25 (Definizione)

1. I trasferimenti finanziari agli enti locali con vincolo settoriale di destinazione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono strumenti di programmazione di carattere generale volti ad incentivare l'attività degli enti locali al raggiungimento di priorità settoriali definite dalla Regione d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con le modalità di cui all'articolo 66 della l.r. 54/1998, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - a) essere destinati esclusivamente ai soggetti di cui

- al comma 1, o alle loro forme di collaborazione;
- b) riguardare la generalità degli enti locali, con l'esclusione degli interventi destinati a singoli enti locali;
- c) prevedere, di norma, un termine predeterminato, al fine della valutazione nel tempo degli effetti finanziari delle scelte effettuate.

3. Gli interventi di cui al comma 1 e i relativi stanziamenti sono annualmente individuati in un apposito allegato della legge finanziaria della Regione.

3bis. Tra gli strumenti di cui al comma 1 sono altresì ricompresi due fondi globali, di cui uno destinato al finanziamento di spese correnti e l'altro al finanziamento di spese in conto capitale, finalizzati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali, aventi le caratteristiche di cui al comma 2. Per la disciplina di tali fondi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 41 della l.r. 90/1989. ».

Note all'articolo 17:

⁽²⁰⁾ Il secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedevano quanto segue:

«I termini sono individuati sulla base di criteri che ne garantiscano la sostenibilità tanto con riguardo agli aspetti organizzativi quanto in rapporto alla natura degli interessi pubblici o privati coinvolti e alla complessità del procedimento. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.».

⁽²¹⁾ Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«5. Il provvedimento, di norma, è comunicato personalmente ai destinatari entro dieci giorni dalla sua adozione e deve contenere l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee da essa stabilite.».

Nota all'articolo 18:

⁽²²⁾ Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«1. Nei procedimenti a domanda di parte, il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene alla struttura responsabile del procedimento. Le domande possono essere presentate a mezzo lettera o a mezzo fax.».

Note all'articolo 19:

⁽²³⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«a) in pendenza dell'acquisizione dei pareri obbligatori e delle valutazioni tecniche di cui all'articolo 20, commi 1 e 3;».

⁽²⁴⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«b) per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;».

⁽²⁵⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«c) per una sola volta, in pendenza dell'invio di documentazione integrativa che il responsabile del procedimento abbia ritenuto necessario richiedere per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.».

⁽²⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«2. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti possono essere sospesi, per una sola volta, in pendenza dell'acquisizione dei pareri facoltativi di cui all'articolo 20, comma 2.».

Note all'articolo 20:

⁽²⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a individuare, ai sensi degli articoli 8 e 63, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), per ciascun tipo di procedimento, la struttura responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.».

⁽²⁸⁾ Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.».

Nota all'articolo 21:

⁽²⁹⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«c) dispone l'ascolto degli interessati qualora lo ritenga opportuno o su richiesta degli interessati stessi;».

Note all'articolo 22:

⁽³⁰⁾ Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione comunica gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito Internet della Regione, salvi i casi di altre forme di pubblicità prescritte da specifiche disposizioni normative.».

Nota all'articolo 23:

⁽³¹⁾ Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti che hanno presentato la domanda hanno diritto di formulare per iscritto, o con altre modalità la cui attuazione sia attestata per iscritto dal responsabile del procedimento, le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.».

Nota all'articolo 24:

⁽³²⁾ L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede comunque all'adozione del provvedimento.».

Nota all'articolo 25:

⁽³³⁾ La rubrica della sezione I del capo VI della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

“DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' E SILENZIO ASSENSO”.

Nota all'articolo 26:

⁽³⁴⁾ L'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«Art. 22

(Dichiarazione di inizio attività)

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata è subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nullaosta, a permesso o ad altri atti di consenso comunque denominati, ad eccezione di quelli rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale, della salute o della pubblica incolumità, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge e per il quale non è previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso è sostituito da una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato all'amministrazione competente, anche corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

2. Nei casi di cui al comma 1 spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre trenta giorni dalla dichiarazione, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli, comunque non inferiore a trenta giorni. E' fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quies e 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione del parere, per un massimo di trenta giorni, decorsi i quali l'amministrazione competente può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

3. L'attività oggetto della dichiarazione di cui al comma 1 può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, l'attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che, per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, prevedono una disciplina speciale oppure termini diversi rispetto a quelli previsti dal presente articolo.».

Nota all'articolo 27:

⁽³⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 23bis della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 22 e 23, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false atte-

stazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge e si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.”.

Note all'articolo 28:

⁽³⁶⁾ Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«3. L'Amministrazione indice, di regola, la conferenza qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di competenza regionale. La conferenza può essere indetta anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati.».

⁽³⁷⁾ Il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«4. L'Amministrazione ha l'obbligo di indire la conferenza quando è necessario acquisire da altre amministrazioni o da altre strutture della medesima Amministrazione intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati e gli stessi non siano rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta. La conferenza può essere inoltre indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più delle strutture o amministrazioni interpellate.».

Note all'articolo 29:

⁽³⁸⁾ Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«2. La convocazione della prima riunione avviene in forma scritta con l'esatta indicazione dell'argomento oggetto della riunione e deve pervenire alle strutture e alle amministrazioni interessate almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, i soggetti convocati possono richiedere, qualora impossibilitati a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'Amministrazione concorda una nuova data, comun-

que entro i dieci giorni successivi alla prima.».

⁽³⁹⁾ Il comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«6. Nella prima riunione della conferenza i partecipanti fissano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni.».

Nota all'articolo 30:

⁽⁴⁰⁾ Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«2. Si considera acquisito l'assenso della struttura e dell'amministrazione che, regolarmente convocata alla conferenza, risulti assente, ovvero che vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, ovvero non abbia espresso definitivamente la volontà ovvero abbia espresso un dissenso privo dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1.».

Nota all'articolo 31:

⁽⁴¹⁾ La lettera e) del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«e) salva diversa disposizione di legge o regolamento, per i verbali o i resoconti di organi collegiali istituzionali, di commissioni, di comitati e di altri organismi quando non operano in seduta pubblica.».

Nota all'articolo 33:

⁽⁴²⁾ Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 1 prevedeva quanto segue:

«1. Salvo il caso di forza maggiore, il produttore che nel corso dell'ultima campagna lattiera non abbia utilizzato il proprio quantitativo individuale di riferimento, separatamente per le consegne e le vendite dirette, per almeno l'85 per cento, decade dalla titolarità della quota non utilizzata.».